

Civile Ord. Sez. 1 Num. 32282 Anno 2025

Presidente: DI MARZIO MAURO

Relatore: CATALLOZZI PAOLO

Data pubblicazione: 11/12/2025

Oggetto: regolamento di
competenza

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25379/2024 R.G. proposto da
Fierro Vincenzo e Tronnolone Franca, rappresentati e difesi dagli avv.
Massimo Cerniglia e Alessandro Caponi

- *ricorrenti* -

contro

Banca Apulia s.p.a.

- *intimato* -

avverso la sentenza della sentenza del Tribunale di Roma n.
15989/2024, depositata il 2 dicembre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del
sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, che chiede il
rigetto del ricorso.

RILEVATO CHE:

- Fierro Vincenzo e Tronnolone Franca propongono ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 2 dicembre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, in favore del Tribunale di Potenza, a decidere sulla domanda di condanna della Banca Apulia s.p.a. al pagamento della somma di euro 111.813,32, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, sulla base della decisione n. 1008 del 29 ottobre dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.) istituito presso la Consob, revocando il relativo decreto ingiuntivo;
- la sentenza impugnata ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca osservando che la decisione dell'A.C.F. non dava luogo a un lodo arbitrale e, pertanto, non costituiva un contratto avente forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., per cui difettava la competenza del Tribunale di Roma, sussistendo, invece, la competenza del Tribunale di Potenza, sia quale foro del consumatore, sia quale *forum contractus*, sia quale *forum destinatae solutionis*;
- parte intimata non spiega alcuna difesa;
- i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omissso di considerare che il procedimento svolto innanzi dell'A.C.F. rientra nella fattispecie di arbitrato irrituale di cui all'art. 808-ter c.p.c., per cui la relativa decisione avrebbe forza di legge tra le parti ex art. 1372 cod. civ.;
- evidenziano, in particolare, che gli intermediari sono liberi di aderire al siffatto procedimento, che la esecuzione delle decisioni dell'Arbitro è obbligatoria e che la produzione da parte di tali decisioni di effetti vincolanti per le parti si impone, oltre che dal complesso delle regole procedurali che lo governano, in ragione della finalità deflattiva della disciplina istitutiva dell'organismo;

- il ricorso è infondato;
- può rammentarsi che l'art. 2 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, prevedeva l'istituzione di una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori;
- il successivo art. 3 prevedeva che il lodo emesso dall'arbitro o dal collegio arbitrale con il quale veniva disposto un indennizzo per inadempimento da parte dell'intermediario di tali obblighi acquisiva efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l'applicabilità dell'articolo 825 cod. proc. civ.;
- il decreto rimetteva, poi, a un regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia, aspetti relativi all'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato e alla procedura dell'arbitrato amministrato, prevedendo, tra l'altro, di tener conto degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ. (artt. 2, ult. comma, e 5, primo comma) e specificando espressamente che l'arbitrato aveva natura rituale ed era sempre impugnabile per violazione di norme di diritto (art. 5, ult. comma);
- nel 2015 il legislatore ha modificato l'assetto relativo alle procedure di definizione alternativa delle controversie tra intermediari e consumatori, abrogando con l'art. 1, comma 47, l. 28 dicembre 2015 n. 208, gli articoli del d.lgs. n. 197 del 2007, relativi all'istituzione e disciplina della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, ed introducendo, con il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'art. 2 del d.lgs. n. 197 del 2007 – sopravvissuti al riferito effetto abrogativo e poi confluiti nell'art. 32-*ter* t.u.f. a opera dell'art. 2, comma 32, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 –, sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori non professionali obbligatori per gli intermediari ed affidando a un regolamento della

Consob – poi emanato con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 – l'individuazione dei criteri di svolgimento delle relative procedure, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente;

- il menzionato Regolamento emanato dalla Consob, così come modificato nel tempo, istituisce l'A.C.F. quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli attribuisce la competenza sulle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, con cognizione di domande di pagamento nei limiti di euro 500.000,00 (art. 4 Reg. n. 19602 del 2016);

- il Regolamento prevede, altresì, che il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore (art. 10 Reg.), che il procedimento è definito con pronuncia motivata (art. 15 Reg.), adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalle Autorità di regolazione, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob e dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce, e che la eventuale mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sui siti web dell'Arbitro e dell'intermediario e su due quotidiani;

- la riferita evoluzione del quadro normativo evidenzia l'abbandono del sistema alternativo di risoluzione delle controversie tra investitore e intermediario per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsto dal d.lgs. 179 del 2007, affidato all'arbitrato rituale, in favore di un sistema radicalmente diverso, nonostante il fuorviante *nomen iuris* utilizzato, imperniato su un procedimento conciliativo di natura aggiudicativa;

- infatti, i membri dell'A.C.F., scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza (art. 6 Reg.), decidono la

controversia in conformità con le pertinenti norme di settore e secondo forme che ricalcano, negli sviluppi e nel risultato, quelle tipiche dell'attività contenziosa, ma le parti sono libere di accettare o meno la decisione, mancando una loro manifestazione di volontà assimilabile a un compromesso, essendo loro consentito in qualsiasi momento di adire l'autorità giudiziaria (*arg. ex art. 13, comma 3, lett. a*) e non rivenendosi previsioni normative da cui poter desumere la vincolatività della decisione;

- parte ricorrente deduce che l'adesione degli intermediari all'Arbitro, prevista dall'art. 3 del Regolamento, costituisce una specifica manifestazione di volontà, assimilabile a quella tipica del compromesso;

- una siffatta tesi non appare persuasiva, in quanto l'adesione, se da un lato costituisce condizione per lo svolgimento di attività bancaria e finanziaria (art. 32 *ter* Reg.), per cui presenta nella sostanza carattere obbligatorio pena l'inibizione dall'attività esercitata, dall'altro lato non fa venir meno la possibilità di instaurare un ordinario giudizio di cognizione e, dunque, di investire il giudice adito dell'esame *ex novo* della controversia, incompatibile con la sussistenza di una volontà dell'intermediario devolutiva della cognizione della controversia all'Arbitro;

- il tutto senza tener conto del fatto – condivisibilmente evidenziato dal Tribunale – che il procedimento può essere instaurato unicamente su iniziativa del cliente (art. 10, comma 1, Reg.) e che le sanzioni irrogabili sono a carico del solo intermediario, a fronte dell'atteggiarsi dell'arbitrato, ove iniziativa ed esposizione a conseguenze giuridiche non discriminano le due parti coinvolte;

- parte ricorrente sottolinea, inoltre, l'obbligo dell'intermediario di eseguire la decisione, desunto dagli artt. 15 e 16 del Regolamento secondo cui la decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve

provvedere alla sua esecuzione e, come accennato in precedenza, la sua mancata esecuzione, anche parziale, da parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico;

- in proposito, si osserva che l'obbligo di dare esecuzione alla decisione non implica anche che la decisione abbia effetti vincolanti tra le parti, non potendo, per le ragioni suindicate, ricondurre tale decisione all'esercizio della autonomia negoziale delle parti, diversamente dal lodo emesso all'esito dell'arbitrato irrituale;

- l'unica conseguenza della mancata o inesatta esecuzione della decisione dell'A.C.F. risiede nel conseguente esposizione al pregiudizio all'immagine e alla reputazione derivante dalla pubblicazione della notizia dell'inadempimento: si tratta cioè di un congegno coercitivo di impronta meramente reputazionale;

- nel ricorso si sostiene che circoscrivere l'effetto della decisione all'esposizione dell'intermediario non ottemperante alla sanzione reputazionale frustrerebbe gli obiettivi prefissati con la Direttiva 2013/11/UE e con il d.lgs. n. 130 del 2015 che della stessa ha costituito attuazione;

- tale assunto non è condivisibile;

- la Direttiva 2013/11/UE prevede che le procedure ADR volte a comporre la controversia non dovrebbero imporre che l'esito di tali procedure sia vincolante per i professionisti (cfr. considerando 49) e, comunque, laddove la legislazione nazionale lo imponga, richiede che le parti siano state preventivamente informate del suo carattere vincolante e abbiano specificatamente dato il loro assenso, fatto salvo, quanto all'assenso del professionista, il caso in cui le norme nazionali dispongono che soluzioni di questo tipo vincolano i

- professionisti (cfr. considerando 43 e art. 10);
- né indicazioni nel senso della vincolatività tra le parti della decisione dell'A.C.F. si evincono nella legislazione nazionale;
 - può, in proposito, osservarsi che la Corte Costituzionale, pronunciandosi con riferimento alla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'Arbitro Bancario Finanziario – organismo dai tratti simili all'A.C.F. istituito dall'art. 29, l. 28 dicembre 2005, n. 262, successivamente sostituito dall'art. 4, terzo comma, d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, cui possono essere sottoposte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari – ha affermato che la decisione «non assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna delle parti "in causa", svolgendo essa solo una funzione destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell'intermediario, in particolare se non ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela»;
 - non pertinente è, poi, il riferimento operato ai ricorrenti alla clausola inserita all'art. 21 del contratto quadro sottoscritto, la quale prevede la possibilità per il cliente di adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob, atteso che la decisione in esame è stata emessa dall'A.C.F. e non già dalla menzionata Camera di Conciliazione;
 - del pari non pertinente è il riferimento all'art. 1, comma 1106, l. 27 dicembre 2017, n. 205, così come risultante a seguito della modifica operata dall'art. 11, comma 1-*bis*, d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. nella l. 21 settembre 2018, n. 108, con il quale si è provveduto all'istituzione di un Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto non solo con sentenza del giudice, ma anche con pronuncia dell'A.C.F., in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione

dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari, in quanto circoscritto a quelli emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015;

- lungi dal riconoscere, dunque, natura vincolante tra le parti alla decisione dell'A.C.F., la disposizione si limita a prevedere un indennizzo per i clienti danneggiati da attività poste in essere da banche in stato di dissesto o rischio di dissesto o, comunque, in stato di insolvenza a far tempo da una determinata data;
- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto;
- nulla deve disporsi in tema di spese del giudizio atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte dell'intimata;

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 ottobre 2025.

Il Presidente